

STATUTO C.R.U.B (Circolo Ricreativo Università Bergamo)

Art. 1 Costituzione, sede, durata

Con riferimento ed in attuazione della seguente normativa: art. 18 della Costituzione Italiana; articoli 36, 37, 38 del Codice Civile; art. 11 della Legge 300 del 20.5.1970; Legge 266 del 11.8.1991; D.Lgs 460 del 4.12.1997; Legge 383 del 7.12.2000; art. 49 C.C.N.L. 1998/2001 (riferimenti: art. 3 della Legge n. 23 del 29.1.86, e art. 21 del DPR 319/90); art. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo (pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27.8.2004) è costituita con sede in Bergamo Via Salvecchio, 19, una Associazione di promozione sociale denominata CRUB (Circolo Ricreativo Università di Bergamo)

L'Associazione che è libera e indipendente, opera senza limiti di durata

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

L'Associazione aderisce all'ANCIU (Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari) ed è affiliata alla FITel (Federazione Italiana Tempo Libero, Associazione non lucrativa di Promozione Sociale) iscritta al Registro Nazionale dell' Associazione di Promozione Sociale al n° 34 presso il Ministero del Welfare.

Art. 2 Principi ispiratori e finalità

L'Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale, ha lo scopo principale di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi per favorire attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie-sportive dilettantistiche, turistiche e sociali. Nella realizzazione dei suoi compiti l' Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le migliori condizioni per una più elevata qualità della vita.

L' Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che debbono essere assicurati ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7 della Legge 266/91

L'assunzione di cariche presso L' Associazione non è consentita da parte di coloro che espletino attività che si pongano in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'associazione

Per l'esame di siffatte situazioni è competente il Consiglio Direttivo.

L' Associazione persegue le seguenti finalità di promozione sociale:

- a) promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo favorendone altresì la socializzazione e lo spirito associativo;
- b) per lo svolgimento delle attività di tempo libero e sportive attua servizi e strutture proprie, ovvero gestisce, attraverso strumenti convenzionali, servizi e strutture dell' Ateneo;

- c) per favorire la fornitura di servizi e la distribuzione di beni ai Soci, pone in atto attività di carattere sociale, non aventi carattere speculativo o commerciale, nonché altri servizi in stretta collaborazione con l'Amministrazione Universitaria;
- d) allo scopo di favorire i Soci aventi specifici interessi nelle attività di carattere ricreativo, turistico, culturale e sportivo, e editoriale sono costituite Sezioni e/o gruppi che operano in armonia con le finalità e gli indirizzi dell' Associazione ed in conformità con le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.
- e) L' Associazione può inoltre promuovere cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità dell' Associazione stessa.
- f) L' Associazione può svolgere attività di secondaria importanza e complementari alle iniziative primarie dell' Associazione .
- g) Le Sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi d'interesse, le cooperative e gli altri organismi in cui eventualmente si articolano l' Associazione possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'Associazionismo democratico e con le associazioni cooperative.

L'associazione potrà compiere tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi associativi o che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi.

L'associazione potrà, pertanto, amministrare i conferimenti degli associati, gli incassi e i proventi delle manifestazioni, i contributi e le sovvenzioni d'enti pubblici e privati e potrà, inoltre, ricevere prestiti, mutui, lasciti e donazioni, compiere tutte le operazioni accessorie di carattere commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare che sono ritenute utili per il raggiungimento dello scopo associativo nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti i lavoratori dipendenti e in quiescenza dell'Università degli Studi di Bergamo, i loro familiari e chiunque intenda iscriversi all'associazione

Le richieste d'iscrizione all'associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su modulo a ciò predisposto, che deciderà motivatamente in merito.

Per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita su di loro la potestà.

Contro il rifiuto d'ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'iscrizione del socio è rinnovata dall'inizio dell'anno sociale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati sono altresì tenuti al pagamento dei contributi o corrispettivi specifici fissati dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alle varie attività promosse dalle singole Sezioni e/o Gruppi.

La quota sociale versata non può essere ceduta ad altri

Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali, ad usare le attrezzature a disposizione dell'associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni e ad avvalersi delle provvidenze attuate dall'associazione stesso, nei limiti delle prescrizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto ad accedere ai registri dell'associazione, con le modalità che saranno precisate nel regolamento di cui all'articolo seguente.

L'impegno del Socio è annuale e s'intende tacitamente rinnovato; la domanda di dimissioni dall'associazione deve essere presentata entro il 30 Settembre di ciascun anno.

I soci si considerano domiciliati all'indirizzo comunicato all'associazione. Spetta al socio informare tempestivamente d'ogni variazione.

I soci sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, nonché alla ottemperanza delle disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri poteri

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Qualora si rendono morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo ed abitualmente;
- Qualora rechino in qualunque modo danno morale o materiale all'associazione.

I soci sospesi, espulsi o radiati possono ricorrere contro il provvedimento facendo domanda scritta al Collegio dei Probiviri.

Sono soci onorari le persone che, per benemerienze particolari a favore dell'associazione saranno proclamati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Alle iniziative dell'associazione possono essere invitati a partecipare tutti i lavoratori dell'Università degli Studi di Bergamo, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

I rapporti interni fra gli associati, nell'ambito dello svolgimento della vita associativa, ed alcuni particolari aspetti circa il funzionamento e l'esecuzione del presente statuto, verranno anche disciplinati da un Regolamento di futura emanazione a cura del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea degli associati, affisso nella sede e consegnato in copia ad ogni membro dell'associazione stessa al fine di ottenerne massima divulgazione.

Art. 5 Organi dell'associazione

Sono organi del C.R.U.B

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, dei membri degli organi delle sezioni, delle associazioni e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea degli associati rappresenta il potere primario; essa rappresenta tutti i Soci, le sue deliberazioni vincolano gli assenti o dissenzienti ed è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri
- approva il rendiconto economico consuntivo annuale, previa verifica del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto, tranne che sugli scopi dell'associazione stabiliti nell'art. 2;

- delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- approvare il regolamento di cui all'art. 4;
- delibera su altri argomenti proposti o dal Consiglio Direttivo o da almeno 30 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo;

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea si effettua almeno 10 giorni prima, e tale convocazione deve specificare la data, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori

Ogni associato dispone di un voto che deve esprimere personalmente.

Non è ammesso il voto per delega.

Il voto è sempre espresso in forma palese salvo diversa delibera da parte dell'Assemblea assunta a maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente e coadiuvato da un Segretario, nominati dall'assemblea stessa.

Art. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo dell'associazione, Si rinnova ogni quattro anni, salvo i casi di scioglimento anticipato ed è costituito da un massimo di 7 membri eletti tra tutti i Soci. Nel Consiglio Direttivo fa parte inoltre un rappresentante istituzionale dell'Università, in qualità d'invitato permanente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Nomina tra i Soci dell'associazione anche i Proviviri.

Il Consiglio Direttivo esplica le seguenti funzioni:

- delibera la normativa interna e promuove le iniziative ed attività dell'associazione;
- delibera lo stato presuntivo di spesa per l'esercizio finanziario autorizzando le entrate e le uscite nei limiti stabiliti dai diversi capitoli del Bilancio di previsione;
- delibera il rendiconto economico-finanziario consuntivo da inviare all'esame del Collegio dei Revisori, nonché le note di variazione al Bilancio con lo storno delle disponibilità da un capitolo all'altro;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- determina la quota associativa annuale;
- è tenuto a prendere le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
- approva gli atti negoziali;
- determina i limiti d'importo entro i quali il Presidente può assumere autonomamente impegni di spesa, salvo l'obbligo di successiva comunicazione al Consiglio;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione, preventivamente discussi e approvati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- nomina commissioni per lo svolgimento di determinate attività
- organizza le attività per aree omogenee, per sezioni o gruppi d'interesse, definendo eventuali regolamenti;
- assegna incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative o competenti in alcuni specifici settori (Cooptati).
- presiede all'organizzazione delle diverse attività sociali;
- stipula convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;

- predisporre, modifica e integra, secondo le necessità dell'associazione, il Regolamento di applicazione del presente Statuto, dandone comunicazione ai soci
- adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati sulla base dei criteri guida dettati dall'Assemblea degli associati

Se un membro del Consiglio Direttivo è decaduto o dimissionario, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non eletti; qualora il numero dei consiglieri eletti nel Consiglio Direttivo si riduca per qualsiasi ragione e meno della metà più uno, si dovrà procedere a elezioni nel termine di 45 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi per deliberare su tutti gli atti di gestione ordinaria, od ogni qual volta richiesto per casi di comprovata urgenza.

La convocazione, con avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere specificati gli argomenti all'ordine del giorno.

La verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio è approvata nella seduta successiva.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica fra cui il Presidente o il VicePresidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti quello del Presidente vale il doppio.

I Consiglieri che non intervengono, senza valido motivo, a 3 sedute consecutive, decadono dalla carica. La proposta di decadenza è avanzata dallo stesso Consiglio Direttivo e dichiarata dal Collegio dei Proibiviri.

Art. 8 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale; rappresenta l'associazione di fronte ai Soci, all'Amministrazione Universitaria, ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere.

Sovrintende al funzionamento dell'associazione ed all'organizzazione delle sue attività.

Il presidente ha la facoltà di firma anche per fidejussioni bancarie, mutui, partecipazioni a bandi e concorsi

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso d'assenza o d'impedimento dello stesso, possono essere previste deleghe per una o più materie.

Art. 9 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta con maggioranza di due terzi dei presenti e deve avere la qualità di Socio

Il Tesoriere

- tiene la documentazione delle spese ed entrate e/o della contabilità dell'associazione, nonché la tenuta e redazione dell'inventario;
- cura i rapporti con la banca, in particolare ha la firma congiunta con il Presidente sul c/c dell'associazione solo per le operazioni di prelievo e per i pagamenti;
- redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- cura la parte contabile-amministrativa
- riscuote le quote d'iscrizione all'associazione

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, su invito del Presidente.

Qualora il Tesoriere in carica rassegni le dimissioni oppure decada dalla posizione di Socio, il Consiglio Direttivo, con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, dovrà affidare le funzioni di Tesoriere ad altro Socio dell'associazione.

Art. 10 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci.

E'composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta l'anno per la verifica della documentazione delle spese ed entrate e/o della contabilità e dell'aderenza del rendiconto alla documentazione delle spese effettuate e delle entrate riscosse e/o alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dovrà riferire sulla verifica all'assemblea ordinaria dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni

Art. 11 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esplica le seguenti funzioni:

- opera come amichevole compositore per dirimere eventuali controversie tra i soci;
- esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- dichiara la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto.
- E' l'organo a cui ogni socio colpito da provvedimento disciplinare si può rivolgere

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

Art. 12 Dimissioni

I soci possono dare le dimissioni dall'associazione secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 4. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che avrà la facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica dell'organo stesso, spetta al presidente dell'associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute. Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, subito dopo la ratifica dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo dell'associazione delle variazioni avvenute. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la ratifica dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo dell'associazione delle variazioni avvenute.

Art. 13 Gestione finanziaria

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed è al servizio di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste all'art. 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei tre quarti dei soci

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Università degli Studi di Bergamo, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Consegnatario dei beni è il Presidente dell'Associazione

Le norme amministrative e di gestione sono determinate dal Consiglio Direttivo dell'associazione, sulla base delle disposizioni amministrative universitarie e sulla legislazione che disciplina il commercio nel nostro Paese.

Le norme amministrative sono indicate nel regolamento d'amministrazione dell'associazione.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 14 Durata e scioglimento

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento potrà avvenire:

In forza di legge;

Per deliberazione dell'assemblea generale;

Per impossibilità sopravvenuta di funzionamento

La delibera di scioglimento va adottata alla presenza di almeno la metà degli aventi diritto

Art. 15 Disposizioni generali

Le modifiche al presente Statuto, deliberate dal Consiglio Direttivo, devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Statuto.

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia

Art. 16

Per quanto attiene al problema generale dei rapporti con l'Ateneo Bergamasco, il CRUB si riconosce nei principi ispiratori contenuti nel "Protocollo d'intenti" firmato il 13 Luglio 2000 tra la CRUI (Conferenza dei Rettori Università Italiane) e l'ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari).

Bergamo, 12 aprile 2007